

Giustizia Amministrativa Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana



Cerimonia di inaugurazione dell'Anno giudiziario Firenze, 4 marzo 2019

1. Il mio intervento inizia con i saluti di rito, che per me non sono una vuota formalità.

Ringrazio quindi le Autorità presenti che con il loro intervento dimostrano la loro attenzione per l'andamento del servizio di cui siamo responsabili, e mi scuso anticipatamente perché non le cito tutte distintamente come sarebbe giusto.

Ringrazio in particolare il signor Ministro della Giustizia, che ci onora con la sua presenza e manifesta l'interesse del Governo per la nostra attività, interesse già testimoniato, al più alto livello, dalla presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri alla cerimonia di insediamento del Presidente del Consiglio di Stato, nel corso della quale ha rivolto apprezzate parole per la nostra istituzione.

Nello stesso spirito ringrazia i Parlamentari presenti e coloro – tra i quali il signor Sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri – che hanno mandato i loro saluti, ulteriore testimonianza di rinnovata attenzione nei confronti della magistratura amministrativa.

Ringrazio i rappresentanti della Consiglio e della Giunta della Regione Toscana, il rappresentante del Comune di Firenze e quelli di altre Amministrazioni locali, fra i quali numerosi Sindaci, per la loro presenza, che costituisce testimonianza dell'attenzione degli enti locali nei nostri confronti.

Devo sottolineare come gli enti locali siano i maggiori fruitori del nostro servizio e il loro giudizio è da noi tenuto in alta considerazione.

E nel ringraziare il signor Ministro e i rappresentanti della Regione e delle Amministrazioni locali sento di ringraziare tutte le Amministrazioni, oggi autorevolmente rappresentate, i cui atti sono sottoposti alla nostra attenzione.

In particolare, saluto i responsabili dell'ordine pubblico, e in primo luogo, e per tutti, sue eccellenza il Prefetto di Firenze, preposti ad assicurare uno dei cardini della convivenza civile, la cui necessità è, in questo periodo, particolarmente avvertita, e i rappresentanti delle

diverse Armi, che ci onorano con la loro presenza, unendo il nostro ringraziamento a quello che viene loro rivolto dal sentimento popolare.

Ringrazio il Presidente Roberto Pupilella, Segretario Delegato per i TAR, e il consigliere Luigi Tarantino, rappresentante del nostro Consiglio di Presidenza, non solo per la loro presenza ma anche, e soprattutto, per il contributo quotidianamente offerto all'attività della Giustizia Amministrativa e, in particolare, di questo Tribunale.

Grazie ai rappresentanti degli altri ordini giurisdizionali, e per tutti la Presidente della Corte d'Appello di Firenze, con i quali condividiamo l'impegno per la gestione del servizio giustizia.

Grazie al rappresentante dell'Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi, per la quotidiana opera di tutela della nostra categoria professionale, nella comune ottica del miglioramento del servizio della giustizia amministrativa.

Ringrazio in particolar modo gli illustri colleghi che mi hanno preceduto in questo gravoso compito, il Presidente Paolo Buonvino, che oggi ci onora con la sua presenza: e i Presidenti Alberto Berruti e Armando Pozzi, che mi hanno incaricato di trasmettere i loro saluti a tutti i presenti.

Un ringraziamento alle Autorità religiose, di confessioni diverse, che abbiamo ritenuto doveroso invitare nel riconoscimento delle diverse forme con le quali gli uomini esprimono il loro sentimento religioso.

Un doveroso ringraziamento e riconoscimento al libero foro e all'avvocatura degli enti pubblici senza i quali non esisterebbe giurisdizione; grazie per i preziosi contributi forniti con la vostra approfondita attività difensionale, grazie per i vostri commenti e le vostre critiche che ci aiutano nello sforzo di migliorare il servizio che siamo chiamati ad offrire alla collettività nazionale.

Si parla tanto, in questi giorni, della necessità del riconoscimento dell'Avvocatura nella Carta costituzionale.

Mi permetto di aggiungere la mia modesta voce al coro, sottolineando solo che probabilmente l'Assemblea Costituente non ha ravvisato la necessità di un riconoscimento espresso perché questo era già ben saldo nella coscienza comune ma penso che voci ben più autorevoli della mia abbiano ampiamente dimostrato, invece, l'utilità di un richiamo esplicito.

Infine, un ultimo ringraziamento alle Università, nostre ombre di Banco che con le loro critiche ci stimolano a migliorare la qualità del nostro contributo, fornendoci nel contempo preziosi strumenti di crescita.

Pur senza lanciarmi in promesse che la quotidianità renderebbe difficile mantenere manifesto il nostro desiderio di collaborazione nelle forme che sarà possibile individuare.

Di converso, chiedo alle Università di aiutarci nella implementazione dell'Ufficio del Processo, di cui parlerò più avanti.

Un aiuto per la diffusione, fra i neo laureati, di questo strumento di arricchimento professionale penso gioverebbe a noi, perché ci permetterebbe di migliorare la funzionalità dell'Ufficio stesso, ma anche alle Università, che offrirebbero agli studenti un ulteriore momento di formazione.

2. Ma torniamo all'ambito interno del Tribunale.

Esprimo un ringraziamento di vero cuore ai presidenti delle sezioni interne e a tutti i colleghi.

Posso affermare, con vero orgoglio, che costituiamo una squadra accomunata dallo spirito di servizio, dalla volontà di dare tutto il contributo di cui siamo capaci per assolvere al compito che ci è stato affidato.

E' chiaro che nel corso delle discussioni in camera di consiglio si confrontano opinioni diverse, le contrapposizioni possono anche essere vivaci ma ciò costituisce un arricchimento per tutti e penso che nessuno si senta mai sminuito ma anzi arricchito anche quando una sua tesi non è condivisa dal collegio.

Sottolineo, ancora una volta, l'esiguità del nostro numero, alla quale speriamo si ponga rimedio grazie al concorso in corso di espletamento.

Un ringraziamento vivissimo alla Segretaria Generale, ai funzionari e a tutto il personale amministrativo per l'intelligente, responsabile e anzi entusiasta partecipazione alle problematiche della nostra struttura, con risultati di eccellenza.

E' doveroso sottolineare la difficoltà nella quale opera la nostra Segreteria per la grave carenza di personale (ben otto posizioni di lavoro vacanti) che comporta notevoli difficoltà organizzative, in un momento nel quale stiamo affrontando le problematiche legate all'impatto del processo amministrativo telematico e al rilevante aumento e alla complessità degli adempimenti legati alla gestione, quali le attività contrattuali, i procedimenti di spesa, gli adempimenti previsti dal piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, la gestione dell'immobile nostra sede, la tutela della riservatezza degli utenti, la gestione del contributo unificato.

Grazie soprattutto alla Segretaria Generale di questo Tribunale Amministrativo che anche nei momenti di maggiore difficoltà non ha mai fatto mancare il suo insostituibile apporto.

Con l'occasione, un brevissimo cenno alle problematiche relative all'introduzione del PAT, che a mio avviso ha comportato un notevolissimo incremento della qualità del nostro servizio, soprattutto in termini di rapidità della risposta alle istanze delle parti.

Grazie all'impegno di tutti i magistrati, della Segretaria Generale, della struttura amministrativa e del Foro questa rivoluzione è stata assimilata in tempi davvero brevi.

Un grazie davvero sentito a chi, e penso soprattutto al Presidente Mario Torsello e alla nostra compagna di lavoro Presidente Rosaria Trizzino, ha lavorato alacremente a questo risultato.

3. Nell'entrare nel merito degli argomenti di questa breve conversazione mi sembra doveroso ribadire che scopo della cerimonia di inaugurazione dell'Anno giudiziario non è una passerella per gli operatori della giustizia amministrativa nella quale si presentano risultati sempre positivi e soddisfacenti.

E' invece il momento in cui gli organi della giustizia amministrativa presentano all'opinione pubblica i risultati del loro operato per giustificare la spendita di denaro pubblico – non molto in verità – connessa all'erogazione del servizio.

Dalle tabelle sapientemente elaborate dalla Segreteria risulta che il Tribunale Amministrativo della Toscana nell'anno 2018 ha archiviato 2157 fascicoli, anche quest'anno, purtroppo, in leggera flessione rispetto agli anni precedenti; peraltro, i ricorsi pendenti sono ulteriormente diminuiti rispetto all'anno precedente; il dato attuale è costituito da 5684 ricorsi, e ricordo che il dato è sceso, grazie all'opera dei precedenti presidenti e di tutti i colleghi, da 8098 alla fine del 2014 per passare a 7578 nel 2015, 6712 nel 2016, 6139 nel 2017.

1287 ricorsi sono stati definiti con sentenza di merito, delle quali 515 di accoglimento, totale o parziale e 449 di rigetto; altri sono stati definiti con sentenze di rito, di inammissibilità o difetto di giurisdizione e quant'altro.

Sottolineo, con un certo orgoglio, che nel 2018 a fronte di 1769 ricorsi pervenuti 559 (il 32%) sono stati decisi nello stesso anno (dato in aumento).

Nelle sentenze di rito sono accomunate le declaratorie della cessazione della materia del contendere, nelle quali il Tribunale prende atto del fatto che la dialettica processuale, e magari le indicazioni che il Collegio ha fornito nel definire i procedimenti cautelari, hanno comportato un avvicinamento fra le posizioni inizialmente contrapposte.

Fra le sentenze di rito sono ricomprese quelle di declaratoria della sopravvenuta carenza di interesse; si tratta di cause nelle quali spesso la durata del processo ha indotto i ricorrenti a "lasciar perdere" rinunciando a una pronuncia che desse loro ragione o torto.

Le sentenze declaratorie della perenzione sono indicative dello stesso fenomeno: a parte i pochi casi di errori procedurali si tratta di vicende nelle quali il decorso del tempo ha fatto desistere le parti dalle loro pretese, condannandole a morte per vecchiaia.

In entrambi i casi frequentemente si tratta di sentenze che acclarano come il sistema di giustizia non abbia raggiunto il proprio scopo, e sia stato abbandonato da chi originariamente si era rivolto ad esso; queste sentenze, insomma, accertano delle nostre sconfitte.

4.a. I ricorsi, e le sentenze, in materia di appalti pubblici hanno quasi la "maggioranza relativa" (per la precisione il secondo posto) del nostro contenzioso, e il loro numero è costante, e anzi in leggero aumento.

Non intendo ripetere le osservazioni che ho svolto l'anno passato per cercare di rispondere ai commentatori che vedono nel frequente ricorso a questo strumento di tutela un elemento di precarietà del nostro sistema economico, nel quale verrebbe iniettata, secondo questi commentatori, una dose di incertezza incompatibile con l'attività imprenditoriale.

A mio avviso proprio la frequenza con la quale gli operatori economici si rivolgono al nostro servizio – la cui esistenza è peraltro imposta dalla normativa comunitaria – costituisce la dimostrazione della sua necessità, e di come questo sia visto come garanzia dell'imparziale concorrenza nell'aggiudicazione degli appalti pubblici.

Sottolineo nuovamente, poi, come questo Tribunale Amministrativo ponga tutto il suo impegno nel dare concreta applicazione al d.l. 90/2016, rispettando quei termini così impegnativi per la nostra organizzazione.

Sottolineo peraltro che i tempi per la definizione di queste controversie non consentono ulteriori accelerazioni: la tempestività dell'intervento non può andare a scapito dell'approfondimento indispensabile: non è certamente un processo basato su accertamenti sommari quello che può dare positivi contributi all'economia.

4.b. Altro settore che presenta numeri importanti è quello – in verità duplice – dell'urbanistica e dell'edilizia.

Si tratta di campi d'attività ovunque impegnativi, ma che pretendono un'attenzione moltiplicata nell'ambito di un gioiello come la Regione Toscana nella quale tutti i poteri pubblici sono chiamati alla tutela di questo straordinario patrimonio, non solo nazionale ma di tutta l'umanità, assicurando il coordinamento fra le esigenze di sviluppo e quelle, qui particolarmente pregnanti, di salvaguardia.

Sottolineo come il contenzioso urbanistico ci richieda un intervento particolare: molto spesso le controversie in materia giungono a decisione dopo lunga attesa, ma questi tempi lunghi spesso inducono le parti a una rimeditazione delle rispettive posizioni, per cui spesso ci viene chiesto un differimento della discussione al quale segue l'abbandono della controversia essendo stata trovata una soluzione soddisfacente.

Il Tribunale Amministrativo svolge quindi un ruolo quasi di mediazione: se il contributo è positivo ben venga, anche in questa forma molto particolare.

4.c. Un altro campo di attività da sottolineare in quanto seguito con particolare attenzione dall'opinione pubblica e dal dibattito politico è quello relativo all'applicazione delle leggi che regolano la presenza in Italia dei cittadini di paesi estranei all'Unione Europea, nel quale siamo chiamati a concretizzare, nei diversi casi specifici, le scelte compiute dal legislatore.

Anche il Presidente del Consiglio di Stato nella sua relazione ha sottolineato come le recenti modifiche legislative e l'attenzione dell'opinione pubblica impongano un attento bilanciamento fra esigenze della sicurezza e quelle relative al rispetto dei diritti umani.

E' chiaro che non spetta a noi individuare il necessario punto di equilibrio ma spetta a noi tradurre le intenzioni del legislatore nella realtà dei casi concreti che ci vengono sottoposti.

Aggiungo che proprio le notevoli dimensioni di questo contenzioso rendano difficile anche la sua gestione da parte delle Amministrazioni, che spesso non riescono a fornire il necessario materiale cognitivo nei tempi stretti del procedimento cautelare.

Speriamo che un rafforzamento organizzativo consenta di superare anche questa strozzatura.

4.d. Ulteriore richiamo alla difesa dell'ambiente, settore governato da una normativa particolarmente complessa; sottolineo la sua connessione, nella nostra realtà, con quello delle concessioni,

particolarmente delle cave di marmo, recentemente tornate all'attenzione dei nostri processi.

4.e. Richiamo poi il settore del conferimento di insegnamenti universitari nel quale il contenzioso si è recentemente moltiplicato.

Pur senza un espresso obbligo di legge stiamo cercando di definire questi processi in tempi ragionevolmente brevi in quanto consci del ruolo nevralgico dell'istruzione superiore e della ricerca scientifica per lo sviluppo della società nazionale.

4.f. E sempre in tema di istruzione constato il vivace contenzioso in tema di risultati scolastici degli alunni.

Circa un anno fa il Presidente Emerito del Consiglio di Stato Alessandro Pajno ha citato questo fenomeno come esempio di ricorso irragionevole al servizio giustizia.

Concordo pienamente: è quasi impossibile valutare *a posteriori* la congruità di un giudizio che presuppone un'esperienza di vita in comune durata un anno scolastico; inoltre, troppo spesso le impugnazioni hanno questo contenuto: siccome l'offerta formativa non è stata sufficiente l'alunno deve essere promosso.

Ritengo questo assioma davvero illogico, quanto meno quando si è superata la scuola dell'obbligo.

Spesso poi questo ragionamento viene rafforzato con considerazioni relative a situazioni di difficoltà dell'alunno enfatizzate fino a dar loro la consistenza di veri stati patologici.

Si giunge quindi ad utilizzare il meritevole sforzo del legislatore e dell'amministrazione scolastica per aiutare chi presenta obiettive difficoltà, a mio avviso motivo d'orgoglio per la nostra Nazione, come strumento per consentire a chi non ha recepito il messaggio educativo, a chi non dedica gli indispensabili impegno e dedizione allo studio, di ottenere il cosiddetto pezzo di carta senza esserselo meritato.

So che taluni orientamenti, specie cautelari, del Consiglio di Stato hanno dato sostegno all'impostazione che ora critico, ma lo sforzo dialettico fra giudice di primo grado e giudice d'appello mi sembra in questo caso doveroso.

5. Le statistiche danno conto di come l'impegno di questo Tribunale abbia portato, nell'anno 2018, a un ulteriore diminuzione dell'arretrato, nonostante il contenzioso che pende di fronte a noi sia particolarmente qualificato e impegnativo.

Un ulteriore passo in questa direzione virtuosa viene fornita dalle udienze straordinarie di smaltimento dell'arretrato, e ringrazio i colleghi che hanno manifestato la loro disponibilità a partecipare all'iniziativa.

Penso che il numero non eccessivo di richiesta di sospensiva sia il riconoscimento dello sforzo del Tribunale soprattutto in materie, quale quella degli appalti pubblici, nelle quali il rispetto dei termini di legge per la fissazione nel merito del ricorso rende di solito inutile la tutela cautelare.

6. Penso, peraltro, che la qualità del servizio del Tribunale non possa essere misurata nei termini puramente numerici descritti dalle statistiche relative all'abbattimento dell'arretrato e ai tempi medi di definizione delle controversie.

E' vero che la giustizia non può essere definita tale quando i suoi tempi sono irragionevolmente dilatati ma le pronunce del giudizio amministrativo si inseriscono nel dialogo fra amministrazione e amministrati e sono quindi destinate a condizionarne gli sviluppi.

Per questo motivo intendo dare conto, sinteticamente, di alcune delle pronunce di maggior rilievo, pubblicate da questo Tribunale nel corso del 2018; in allegato a questa relazione troverete poi una più ampia sintesi e ulteriore materiale.

SINTESI SENTENZE 2018

Sezione 1[^]

Alcune pronunce sui diritti fondamentali:

- è vietata, in assenza di autorizzazione dell'autorità giudiziaria ordinaria, la divulgazione degli atti da cui possano ricavarsi notizie relative ad un rapporto di adozione (sentenza I, n. 1269/2018);
- grava sull'amministrazione datrice di lavoro l'onere di dimostrare l'esistenza di ragioni oggettive tali da rendere prevalente l'interesse organizzativo a trattenere il dipendente nell'attuale sede e recessivo, invece, l'interesse alla tutela del congiunto disabile al quale prestare assistenza (sentenza I, n. 772/2018);
- l'amministrazione non può ricorrere all'istituto dell'acquisizione "sanante" disciplinato dall'art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 per sottrarsi alle conseguenze di un giudicato restitutorio in favore di un soggetto il cui diritto di proprietà sia stato abusivamente compromesso (sentenza I, n. 644/2018);
- il numero massimo di alunni per ciascuna classe dove sia presente un alunno con disabilità (pari a 20 unità e previsto dall'art. 5 comma 2 del Dpr 81/2009), non rappresenta un parametro tassativo e inderogabile, idoneo a legittimare l'esclusione dall'iscrizione di un soggetto disabile; al contrario si è in presenza di una disposizione che, lungi dall'avere un effetto preclusivo e potenzialmente pregiudizievole, deve essere interpretata alla stregua di una linea guida, nel senso di impegnare le istituzioni scolastiche ad approntare tutte le misure più idonee a garantire l'esplicarsi del diritto allo studio, consentendo una formazione delle classi nel modo più omogeneo possibile (sentenza I, n. 439/2018).

Sezione 2[^]

Questioni di compatibilità comunitaria e costituzionale:

- vanno rimesse alla Corte di Giustizia UE le seguenti questioni; 1) se l'art. 20, par. 4, della Direttiva osta ad un'interpretazione dell'art. 23,

d.lgs. n. 142 del 2015 nel senso che anche comportamenti violativi di norme generali dell'ordinamento, non specificamente riprodotte nei regolamenti dei centri di accoglienza, possono integrare grave violazione di questi ultimi laddove siano in grado di incidere sull'ordinata convivenza nelle strutture di accoglienza; 2) se l'art. 20, par. 4, della Direttiva osta ad un'interpretazione dell'art. 23, d.lgs. n. 142 del 2015 nel senso che possono essere considerati, ai fini della alle misure di accoglienza, dell'ammissione comportamenti posti in essere dal richiedente protezione internazionale costituiscono illecito penalmente punibile dell'ordinamento dello Stato membro, laddove essi siano comunque in grado di incidere negativamente sull'ordinata convivenza nelle strutture in cui gli stessi sono inseriti (ord. II, n. 1481/2018);

- è rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle previsioni di cui agli artt. 2, 1° comma lett. d) n. 1 della l.r. 3 marzo 2015, n. 22 (nel testo modificato dall'art. 2,1° comma della l.r. 30 ottobre 2015, n. 70) e 5, 1° comma lett. e) e p) della l.r. 18 maggio 1998, n. 25 (nel testo modificato dalle l..r. 28 ottobre 2014, n. 61 e 24 febbraio 2016, n. 15) nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di:
- a) controllo e verifica degli interventi di bonifica ed al monitoraggio ad essi conseguenti previste dagli artt. 197, 1° comma lett. a), 242, 12° comma e 248, 1° e 2° comma del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- b) controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti e accertamento delle relative violazioni, previste dagli artt. 197, 1° comma lett. b) e 262, 1° comma del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- c) verifica e controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate previste dagli artt. 197, 1° comma lett. c), 214, 9° comma, 215 commi 3 e segg. e 216, commi 4 e seg. del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (**ord. II, n. 449/2018**);

- è rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 43, comma 1, lettera a), del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 per contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, per quanto riguarda il profilo della violazione del principio di ragionevolezza, nella parte in cui prevede un divieto generalizzato di rilasciare il porto d'armi alle persone condannate a pena detentiva per il reato di furto, senza dare la possibilità all'Autorità amministrativa competente di effettuare alcun apprezzamento discrezionale (ord. II, n. 56/2018).

Sezione 3[^]

Pronunce particolarmente significative:

- non sussiste alcuna legittima ragione per introdurre nel bando di una gara per l'acquisto di farmaci una clausola, con cui la stazione appaltante si vincoli a preferire, in relazione allo stesso principio attivo, l'offerta di prodotti di classe A (e H) ai farmaci di classe C anche quando quest'ultimi siano offerti ad un prezzo più conveniente per l'Amministrazione, poiché non vi sono differenze di indicazioni ovvero di efficacia terapeutica tra un farmaco posto in classe C ed il corrispondente farmaco di classe A (sentenza III, n. 685/2018);
- l'art. 136 c.p.a. non solo sottintende l'obbligo dei difensori delle parti di munirsi di un indirizzo PEC presso il quale eseguire le comunicazioni di segreteria, ma, ove manchi l'indicazione di detto recapito negli atti processuali, legittima le comunicazioni in via telematica all'indirizzo PEC risultante dall'elenco pubblico formato dall'ordine professionale di appartenenza del difensore (artt. 16-ter del d.l. n. 179/2012 e 7 co. 2 della legge n. 247/2012), senza che costui possa invocare il beneficio dell'errore scusabile a fronte della comunicazione così eseguita. Il domicilio digitale del difensore risultante dai pubblici registri costituisce, in definitiva, il domicilio elettivo ex lege, mentre conserva un ruolo solo residuale il domicilio fisico (sia quello elettivo, sia quello coincidente con la segreteria dell'ufficio giudiziario), la cui operatività

è circoscritta al caso di inutilizzabilità dell'indirizzo PEC del destinatario per ragioni imputabili a quest'ultimo (sentenza III, n. 925/2018);

- nell'ordinamento italiano vige il principio di derivazione giurisprudenziale dello "one shot temperato", secondo il quale l'Amministrazione, dopo aver subito l'annullamento di un proprio atto, può rinnovarlo una sola volta, e quindi deve riesaminare l'affare nella sua interezza, sollevando, una volta per tutte, tutte le questioni che ritenga rilevanti, senza potere in seguito tornare a decidere sfavorevolmente neppure in relazione a profili non ancora esaminati (sent. III, n. 183/2018).
- 7. Infine un cenno all'Ufficio del Processo, questa innovazione che costituisce la razionalizzazione dell'importante contributo che ci viene offerto dai giovani chiamati a svolgere il proprio tirocinio di avviamento alla professione legale cui aspirano presso le nostre sezioni.

Un ringraziamento particolare, è doveroso, va ai colleghi che si sono impegnati con responsabilità ed entusiasmo in questa esperienza, dando vita a rapporti quanto mai proficui e stimolanti, e ai tirocinanti, che spero stiano ricavando un necessario contributo alla loro crescita e ai quali auguro le migliori fortune professionali.

8. Concludo rimettendo all'attenzione delle SS.LL. e di tutti coloro che siano interessati alla nostra attività le nostre statistiche e queste modeste riflessioni.

Sono la testimonianza del nostro quotidiano e silenzioso impegno per l'assolvimento dei nostri compiti.

Speriamo che questo impegno, comune a tutta la magistratura amministrativa, consenta di restringere nell'ambito loro proprio il rilievo dei pochi casi, pur clamorosi, che hanno portato a pesanti critiche nei nostri confronti.

Le critiche sono legittime, e devono essere meditate da chi le subisce, ma devono volgere al miglioramento, mai alla distruzione di ciò che si contesta.

Rivolgo un caldo ringraziamento al Presidente del Consiglio dei Ministri professor Giuseppe Conte, con il quale ho avuto l'onore di condividere l'impegno in seno al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, per le parole da lui pronunciate nel corso della cerimonia per l'insediamento del Presidente del Consiglio di Stato.

Il Presidente Conte ha affermato con forza che il sistema della giustizia amministrativa costituisce un rafforzamento del complessivo sistema di tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche dei consociati.

Se si ritengono eccessive queste garanzie lo si dica chiaramente, e ci si prenda la responsabilità di questa affermazione.

Attendiamo poi fiduciosi l'annunciato disegno di legge per la riforma della giustizia amministrativa, del quale è stata diffusa una prima bozza, che speriamo venga proposto al confronto con la nostra rappresentanza associativa, in modo che possiamo dare il nostro contributo, modesto – per quanto mi riguarda – ma basato sull'esperienza concreta.

Mi permetto una sola osservazione personale: nell'ordinamento della giustizia amministrativa la funzione giurisdizionale si coordina con altri compiti, da inquadrare in maniera differente; il mio auspicio è che qualsiasi intervento riformatore tenga in primo luogo presente la delicatezza della funzione giurisdizionale, e quindi i principi costituzionali che ad essa presiedono, ivi compreso quello dettato dall'articolo 107, terzo comma della Costituzione.

9. Do quindi la parola agli interventori, e per primo il rappresentante del Consiglio di Presidenza consigliere Luigi Tarantino.

Al termine degli interventi raccoglierò qualcuno degli stimoli offerti e proclamerò aperto l'Anno giudiziario.

Grazie per l'attenzione.

TABELLE

TAB. N. 1		PERSONALE IN SERVIZIO					
	Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015	Anno 2014		
Magistrati (compresi i Presidenti)	12	11	12 per 2 mesi 11 per 10 mesi	13 per 9 mesi 12 per 3 mesi	13 per 1 mese 14 per 2 mesi 13 per 9 mesi		
Personale amministrativo	25 per 4 mesi 24 per 4 mesi e mezzo 23 per 3 mesi e mezzo (di cui 3 part time)	22 per 1 mese 23 per 11 mesi (di cui 3 part time)	25 per 10 mesi 24 per 2 mesi (di cui 3 part time)	24 per 1 mese 25 per 8 mesi 24 per 3 mesi (di cui 3 part time)	25 per 7 mesi 24 per 5 mesi (di cui 3 part time)		

TAB. N. 2 SITUAZIONE RICORSI					
	Al 31.12.2018				
Ricorsi senza domanda di fissazione d'udienza	735				
Ricorsi già fissati ad udienza	742				
Ricorsi in attesa di pubblicazione sentenze	106				
Theorem and pubblications sentence					
Ricorsi da fissare	4836				

TAB. N. 3 UDIENZE EFFETTUATE					
	Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015	Anno 2014
Camere di Consiglio (media per le 3 Sezioni)	21	22	21	21	21
Udienze Pubbliche (media per le 3 Sezioni)	20 + 5 Udienze Straordinarie	20	20	21	23

TAB. N. 4 ATTIVITA' PROCESSUALE							
	Anno Anno Anno Anno Anno 2018 2017 2016 2015 201						
Ricorsi pervenuti (comprese ottemperanze legge"Pinto")	1769 (di cui 57 doppioni)	1722 (di cui 41 doppioni)	1779	2087	2222		
di cui ricorsi contenenti istanza di sospensione	536 (30,30%)	834 (48,43%)	857 (48,17%)	933 (44,70%)	1033 (46,48%)		
Atti pervenuti esclusi i ricorsi (memorie, motivi aggiunti, ecc.)	21882	18334	21089	23516	23178		

TAB. N. 5	ATTIVITA' GIURISDIZIONALE					
	Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015	Anno 2014	
Sentenze*	1373	1407	1327	1209	1450	
Sentenze brevi*	231	221	333	350	399	
Dispositivi di sentenza*	5	3	7	14	48	
Ordinanze cautelari*	678	633	531	706	663	
Decreti cautelari*	120	158	132	129	119	
Decreti decisori*	541	684	870	913	736	
Decreti ingiuntivi*	5	5	3	6	5	
Ordinanze collegiali*	156	122	184	195	238	
Ordinanze presidenziali*	2	2	6	4	0	
Decreti presidenziali*	34	15	79	30	21	
Decreti collegiali*	23	15	27	20	21	
TOTALE*	3168	3265	3499	3576	3700	

^{*}depositati e pubblicati

TAB. N. 6 RAPPORTO RICORSI DEPOSITATI E RICORSI DEFINITI						
	Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015	Anno 2014	
Ricorsi pervenuti	1769	1722	1779	2087	2227	
Ricorsi definiti* (comprese ottemperanze legge "Pinto")	2157	2295	2654	2565	2884	
Ricorsi pendenti	5684	6139	6712	7578	8098	

^{*}con sentenza, sentenza breve, decreto decisorio, decreto presidenziale.

TAB. N. 7 RICORSI DEPOSITATI CLASSIFICATI PER MATERIA					
	Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015	Anno 2014
Edilizia	355	392	416	404	509
Urbanistica	60	57	66	181	87
Stranieri	189	131	169	162	117
Appalti pubblici di lavori, servizi e forniture	171	163	151	151	137
Pubblico impiego	150	151	130	117	8
Esecuzione del giudicato	120	82	196	220	302
Autorizzazioni e concessioni	104	102	86	112	107
Sicurezza pubblica	96	102	104	128	35
Comune e provincia	55	42	29	35	9
Inquinamento	51	35	23	7	4
Demanio statale, regionale	50	86	39	74	46
Commercio, artigianato	44	70	62	57	73
Servizio sanitario nazionale	45	46	21	22	24
Ambiente	29	34	43	68	92
Accesso ai documenti	27	21	27	21	23
Istruzione	26	36	35	73	118
Agricoltura e foreste	23	19	17	17	15
Enti pubblici in generale	21	21	25	48	41
Espropriazione per pubblica utilità	17	11	29	12	15
Servizi pubblici	15	23	22	85	1
Industria	11	7	4	0	3
Professioni e mestieri	12	5	10	8	1
Farmacia	8	11	7	10	10
Antichita' e belle arti	7	5	6	0	0
Forze armate	5	20	13	6	7
Universita' degli studi	5	10	5	9	255

segue	Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015	Anno 2014
Regione	5	10	0	2	137
Caccia e pesca	4	6	10	19	12
Elezioni	4	3	2	6	15
Vittime del dovere	3	4	11	8	12
Cinematografia, teatro, spettacoli, sport, turismo	2	2	0	1	2
Ordinanze contingibili e urgenti	2	5	1	1	0
Autorita' indipendenti (attivita', organizzazione)	2	0	0	2	1
Polizia di stato	2	4	2	2	1
Carabinieri	1	5	1	4	0
Cittadinanza	1	1	3	14	1
Notai	1	0	0	0	0
Regolamento di competenza	0	0	0	1	1
Leva militare	0	0	0	0	0
Magistrati	0	0	0	0	0
Revocazione (giudizio)	0	0	0	0	0
Non assegnata	3	0	14 (°°)	0	1 (°)
TOTALI	1769 (*)	1722	1779	2087	2222

^(*) trattasi di numeri duplicati per errore

⁽ ullet ullet) trattasi di numeri duplicati per errore anche durante la sperimentazione massiva del PAT

^(*) di cui n. 57 ricorsi duplicati per doppia trasmissione telematica

TAB. N. 8 RICORSI DEPOSITATI E DEFINITI DAL 2014 AL 2018						
	Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015	Anno 2014	
Ricorsi pervenuti	1769	1722	1779	2087	2222	
Ricorsi decisi nello stesso anno del	559	461	494	562	696	
deposito de la companya de la compan	(32%)	(27%)	(28%)	(27%)	(33%)	

TAB. N. 9 SENTENZE, DECRETI DECISORI E SENTENZE BREVI				
	Nr. Provvedimenti	%		
Riferiti a ricorsi pervenuti nel 2018	503	23,45		
Riferiti a ricorsi pervenuti negli anni precedenti	1642	76,55		
TOTALE	2145	100		

TAB. N. 10 ESITO SENTENZE, DECRETI DECISORI E SENTENZE BREVI

	Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016
Accolto	463	516	416
Accolto in parte	52	27	11
Respinto	449	454	726
Cessata materia del contendere	67	83	104
Difetto di giurisdizione	18	9	0
			4.5
Estinto	42	42	46
Improcedibile	282	318	152
Inammissibile	161	156	73
Irricevibile	17	24	11
Perenzione	458	613	786
Rinuncia	9	36	14
Revoca decreto	0	6	1
Altri esiti (compreso esiti multipli)	67	69	304
TOTALI	2126	2353	2650

TAB. N. 11 APPELLI DEPOSITATI AL CONSIGLIO DI STATO						
Anno 2018 Anno 2017 Anno 2016						
Appelli avverso ordinanze cautelari	72	85	59			
Appelli avverso provvedimenti definitivi	328	318	247			

TAB. N. 12 MATERIE DEGLI APPELLI AVVERSO ORDINANZE CAUTELAR.		
	Anno 2018	
Appalti pubblici di lavori, servizi e forniture	7	
Istruzione	4	
Edilizia ed urbanistica	6	
Autorizzazioni e concessioni	6	
Stranieri	7	
Strameri	,	
Pubblico Impiego	8	
Altre materie	29	
TOTALE	67	

TAB. N. 13 MATERIE DEGLI APPELLI AVVERSO SENTENZE		
	Anno 2018	
Appalti	41	
Stranieri	14	
Edilizia e urbanistica	7	
Pubblico Impiego	10	
Autorizzazioni e concessioni	0	
Altre materie	29	
TOTA	LE 101	

TAB. N. 14 ESITI APPELLI AVVERSO ORDINANZE CAUTELARI				
Ordinanze T.A.R. del	Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016	
Accolto	13	35	19	
		40	20	
Respinto	34	49	30	
Interlocutoria	1	1	3	
21102100410214				
Improcedibile	3	6	6	
	_			
Altri esiti (anche multipli)	2	3	3	
Non decisi al 31/12/2018	4	1	0	
TOTALE	57	95	59	

TAB. N. 15 ESITI APPELLI AVVERSO SENTENZE				
Sentenze T.A.R. del	Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016	
Accolto	17	41	78	
Respinto	40	82	95	
Accolto in parte	0	4	2	
Altri esiti (anche multipli)	10	27	400	
Non decisi al 31/12/2017	138	164	160	
TOTALE	205	318	375	



Giustizia Amministrativa Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

Raccolta di sentenze e ordinanze del 2018

a cura del dott. Andrea Mereu e del dott. Alberto Sedoni, tirocinanti

Accesso ai documenti

1) Tar Toscana, Sezione I, 2 luglio 2018, n. 958

Il diritto di accesso riguarda i soli documenti esistenti e in possesso della P.A.

L'accesso ai documenti amministrativi deve essere consentito, da parte della Pubblica Amministrazione, solo per i documenti già esistenti e che siano in suo possesso, non essendo tenuta l'Amministrazione a svolgere alcuna attività di ricerca ed elaborazione dei documenti.

2) Tar Toscana, Sezione I, 8 ottobre 2018, n. 1269

È legittimo il diniego di accesso ai dati relativi ad un rapporto di adozione, potendo solo l'Autorità giudiziaria ordinaria rimuovere il relativo divieto.

Ha ricordato il Tar che il diritto di accesso è escluso nei casi in cui la legge preveda un divieto di divulgazione dei dati contenuti nei documenti di cui si intenda ottenere l'ostensione (art. 24, comma 1, l. n. 241 del 1990).

Nella specie il comma 3 dell'art. 28, l. n. 184 del 1983 prevede appunto un divieto di divulgazione degli atti da cui possano ricavarsi notizie relative ad un rapporto di adozione che solo attraverso la autorizzazione della Autorità giudiziaria ordinaria può essere rimosso.

Ha aggiunto il Tar che le questioni afferenti la costituzionalità della norma non possono essere prese in considerazione in questa sede.

La menzionata norma infatti rimette al giudice ordinario in sede di volontaria giurisdizione la tutela della riservatezza dell'adottato.

È a tale plesso giurisdizionale che spetta pertanto sollevare la questione di costituzionalità della norma innanzi alla Consulta ancorché si pronunci come giudice della tutela (Corte cost. n. 464 del 1997) e/o in sede di volontaria giurisdizione (Corte cost. n. 24 del 1958).

Operare una remissione in questa sede non sarebbe, invece, possibile per difetto di rilevanza della questione, posto che in ogni caso il giudice amministrativo non potrebbe ordinare l'ostensione degli atti in difetto di autorizzazione della a.g.o alla quale, peraltro, è già stata chiesta con esito negativo dalla interessata.

Accoglienza

1) Tar Toscana, Sezione II, ord., 12 settembre 2018, n. 1481

Alla Corte di Giustizia le misure di accoglienza, in caso di comportamenti violativi di norme generali dell'ordinamento posti in essere dal richiedente protezione internazionale.

Sono rimesse alla Corte di Giustizia UE le questioni; 1) se l'art. 20, par. 4, della Direttiva osta ad un'interpretazione dell'art. 23, d.lgs. n. 142 del 2015 nel senso che anche comportamenti violativi di norme generali dell'ordinamento, non specificamente riprodotte nei regolamenti dei centri di accoglienza, possono integrare grave violazione di questi ultimi laddove siano in grado di incidere sull'ordinata convivenza nelle strutture di accoglienza. La questione è rilevante poiché, in caso di risposta negativa, i ricorsi dovrebbero essere accolti con annullamento dei provvedimenti prefettizi impugnati, avendo l'Amministrazione malamente applicato tale normativa come trasfusa nell'art. 23, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 142 del 2015. In tal caso infatti gli illeciti compiuti dai ricorrenti potrebbero, al più, essere motivo per il loro trattenimento all'interno delle strutture deputate ma non costituirebbero presupposto per la revoca dell'ammissione alle misure di accoglienza. In caso di risposta affermativa occorre risolvere un'ulteriore questione, che con la presente ordinanza viene posta alla Corte: 2) se l'art. 20, par.

4, della Direttiva osta ad un'interpretazione dell'art. 23, d.lgs. n. 142 del 2015 nel senso che possono essere considerati, ai fini della revoca dell'ammissione alle misure di accoglienza, anche comportamenti posti in essere dal richiedente protezione internazionale che non costituiscono illecito penalmente punibile ai sensi dell'ordinamento dello Stato membro, laddove essi siano comunque in grado di incidere negativamente sull'ordinata convivenza nelle strutture in cui gli stessi sono inseriti.

Ambiente

1) Tar Toscana, Sezione II, 20 aprile 2018, n. 566

È di competenza del Sindaco l'emanazione dell'ordinanza di rimozione, recupero e smaltimento dei rifiuti e di ripristino dello stato dei luoghi

Sebbene l'art. 107, d.lg. n. 267 del 2000 attribuisca l'attività di gestione ai dirigenti, compete al sindaco l'emanazione dell'ordinanza di rimozione, recupero e smaltimento dei rifiuti e di ripristino dello stato dei luoghi, in virtù del carattere di specialità riconosciuto all'art. 192, d.lg. n. 152 del 2006, da cui la stessa è disciplinata.

2) Tar Toscana, Sezione II, 7 maggio 2018, n. 449

Non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'attribuzione di competenze provinciali alla Regione.

La Seconda Sezione del Ta.r. Toscana ravvisa la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale delle previsioni di cui agli artt. 2, 1° comma lett. d) n. 1 della l.r. 3 marzo 2015, n. 22 (nel testo modificato dall'art. 2,1° comma della l.r. 30 ottobre 2015, n. 70) e 5, 1° comma lett. e) e p) della l.r. 18 maggio 1998, n. 25 (nel testo modificato dalle l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 e 24 febbraio 2016, n. 15) nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di:

- a) controllo e verifica degli interventi di bonifica ed al monitoraggio ad essi conseguenti previste dagli artt. 197, 1° comma lett. a), 242, 12° comma e 248, 1° e 2° comma del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- b) controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti e accertamento delle relative violazioni, previste dagli artt. 197, 1° comma lett. b) e 262, 1° comma del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- c) verifica e controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate previste dagli artt. 197, 1° comma lett. c), 214, 9° comma, 215 commi 3 e segg. e 216, commi 4 e seg. del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Per quello che riguarda le previsioni costituzionali violate, il Collegio ritiene che le richiamate previsioni di legge regionale siano da ritenersi in contrasto con la previsione dell'art. 117, 2° comma lett. s) della Costituzionale (nella lettura richiamata al precedente punto 3) che attribuisce alla competenza statale l'adozione delle norme fondamentali in materia di tutela dell'ambiente e gestione dei rifiuti tra cui, sicuramente, rientrano le norme in materia di competenza delle Province.

Di pari evidenza risulta il contrasto con la previsione di cui all'art. 117, 2° comma lett. p) della Costituzione, trattandosi di una modificazione delle «funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane» non prevista dalla legge statale e non legittimata neanche dalle previsioni di cui alla 1. 7 aprile 2014, n. 56, per quanto sopra rilevato.

Armi

1) Tar Toscana, Sezione II, 16 gennaio 2018, n. 56

Non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del divieto tassativo di rilascio del porto d'armi a persone condannate per furto.

E' rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 43, comma 1, lettera a), del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 per contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, per quanto riguarda il profilo della violazione del principio di ragionevolezza, nella parte in cui prevede un divieto generalizzato di rilasciare il porto d'armi alle persone condannate a pena detentiva per il reato di furto, senza dare la possibilità all'Autorità amministrativa competente di effettuare alcun apprezzamento discrezionale.

Contratti pubblici e appalti

1) Tar Toscana, Sezione I, 10 aprile 2018, n. 510

Sulla determinazione della soglia di anomalia mediante "taglio delle ali".

Il meccanismo di calcolo della soglia di anomalia introdotto dall'art. 97, comma 2 lett. B, del d.lgs. n. 50/2016, laddove il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, prevede due distinte operazioni: un primo calcolo della media, per la quale si opera il cd. "taglio delle ali" (ossia un calcolo del venti per cento arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso); un secondo calcolo non della media ma della somma di tutte le offerte, in funzione di controllo, per il quale non è previsto il previo taglio delle ali e che serve a effettuare una decurtazione percentuale (dalla media precedentemente calcolata) della prima cifra dopo la virgola, solamente ove questa sia dispari. Infatti la norma prevede espressamente le ali per la prima operazione, mentre riconduce alla seconda operazione "i ribassi offerti dai concorrenti ammessi", senza ribadire a quest'ultimo riguardo la "esclusione del dieci per cento" prevista per la prima operazione di calcolo. In tal modo il legislatore sancisce la regola del taglio delle ali solo per la determinazione della media aritmetica dei ribassi percentuali, e non anche ai fini della successiva somma dei ribassi offerti. Tale orientamento giurisprudenziale, però, contrasta con la sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 13 del 2018, la quale ha affermato il seguente principio di diritto: "l'articolo 97, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 50 del 2016 si interpreta nel senso che la locuzione "offerte ammesse" (al netto del c.d. 'taglio delle ali') da prendere in considerazione ai fini del computo della media aritmetica dei ribassi e la locuzione "concorrenti ammessi" da prendere in considerazione al fine dell'applicazione del fattore di correzione fanno riferimento a platee omogenee di concorrenti.

Conseguentemente, la somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi (finalizzata alla determinazione del fattore di correzione) deve essere effettuata con riferimento alla platea dei concorrenti ammessi, ma al netto del c.d. "<<taglio delle ali>>".

2) Tar Toscana, Sezione III, 18 maggio 2018, n. 685

Acquisto di farmaci e prevalenza del criterio di economicità a parità di principio attivo, indipendentemente dalla classe di appartenenza dei farmaci

I farmaci di classe A sono a carico del Sistema Sanitario Nazionale, mentre quelli di fascia C sono a carico del paziente. L'istituzione di quest'ultima classe rileva esclusivamente nei rapporti diretti tra i pazienti, i medici di famiglia e il servizio sanitario nazionale ed attiene alle misure di contenimento della spesa farmaceutica; non vi sono norme legislative o di regolamento istitutive di forme di limitazione di acquisto di farmaci di fascia C. Inoltre, non vi sono differenze di indicazioni ovvero di efficacia terapeutica tra un farmaco posto in classe C ed il corrispondente farmaco di classe A nell'ambito del prontuario della distribuzione diretta (PHT) di farmaci ritenuti necessari per assicurare la continuità assistenziale in caso di cronicizzazione successivamente alla ospedalizzazione.

Non sussiste quindi alcuna legittima ragione per introdurre nel bando di gara una clausola con cui la stazione appaltante si vincoli a preferire, in relazione allo stesso principio attivo, l'offerta di farmaci di classe A e H ai farmaci di classe C anche quando quest'ultimi siano offerti ad un prezzo più conveniente per l'Amministrazione.

3) Tar Toscana, Sezione II, 24 maggio 2018, n. 739

Rapporto tra ricorso incidentale e principale.

Qualora le censure dedotte con il ricorso principale mirino a dimostrare la non sostenibilità e la scarsa attendibilità dell'offerta economica dell'aggiudicatario e siano perciò riferibili solo al contenuto specifico di tale offerta e non suscettibili di estensione alle altre imprese partecipanti alla gara, l'eventuale accoglimento del ricorso principale non potrebbe comunque indurre l'amministrazione a rivedere la posizione degli altri operatori e ad annullare in autotutela l'intera procedura.

In questa ipotesi deve essere preliminarmente esaminato il ricorso incidentale dato che la sua eventuale fondatezza determinerebbe l'improcedibilità, per carenza di interesse, del ricorso principale non essendo quest'ultimo idoneo a caducare l'intera gara né a rimetterne in discussione gli esiti con riferimento ai concorrenti rimasti estranei al giudizio.

4) Tar Toscana, Sezione III, 17 luglio 2018, n. 1040

Riparto dei requisiti per partecipare a procedura di gara tra imprese facenti parte di raggruppamento.

Con il nuovo Codice dei contratti nel caso di concorrenti che partecipano alla gara in raggruppamento temporaneo di imprese si privilegia il dato sostanziale costituito dall'effettivo possesso dei requisiti di qualificazione da parte dell'intero raggruppamento, fermo restando che l'esecuzione dovrà poi essere ripartita tra le imprese raggruppate nei limiti della qualificazione posseduta da ciascuna di esse; tale esigenza ben può essere soddisfatta con l'applicazione del soccorso istruttorio.

Ha chiarito il Tar che non può essere pronunciata l'esclusione laddove la qualificazione necessaria all'esecuzione del lavoro (come del servizio o della fornitura) sia posseduta dall'intero raggruppamento ma erroneamente ripartita tra le imprese raggruppate: in tal caso la stazione appaltante deve assegnare un termine al concorrente per correggere la dichiarazione circa la suddivisione delle quote di esecuzione al fine di riportarla nei limiti posseduti da ciascuna impresa raggruppata.

5) Tar Toscana, Sezione III, 23 luglio 2018, n. 1068

<u>Interpretazione del divieto di commistione dell'offerta economica e dell'offerta tecnica quale</u> causa di esclusione.

La violazione del divieto di commistione dell'offerta economica e dell'offerta tecnica costituisce legittima causa di esclusione dalle gare per l'affidamento di contratti pubblici. Il divieto non va inteso in senso assoluto, nell'offerta tecnica potendo anche essere inclusi singoli elementi economici, purché siano estranei all'offerta economica, ovvero ne rappresentino componenti isolate e marginali, la cui conoscenza non permetta di risalire all'offerta economica nel suo complesso: di esso, pertanto deve farsi un'applicazione in concreto, con riguardo alla concludenza degli elementi economici esposti o desumibili dall'offerta tecnica, che debbono essere tali da consentire di ricostruire in via anticipata l'offerta economica nella sua interezza ovvero, quanto meno, in aspetti economicamente significativi, idonei a consentire potenzialmente al seggio di gara di apprezzare "prima del tempo" la consistenza e la convenienza di tale offerta. In forza di tali principi si deve ritenere che la componente cronologica dell'offerta inserita nell'offerta economica, pur presentando una connotazione quantitativa suscettibile di valutazione patrimoniale, non possa essere assimilata ad un elemento.

6) Tar Toscana, Sezione III, 26 luglio 2018, n.1103

Sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è compatibile con la scelta della stazione appaltante di privilegiare la valutazione di alcuni elementi soltanto dell'appalto, in relazione alla loro importanza ai fini dell'esecuzione della prestazione complessiva, con l'unico vincolo, discendente dall'art. 83 del d.lgs. n. 163/2006, di rendere oggetto di valutazione comparativa delle offerte sia gli aspetti qualitativi sia quelli economici.

7) Tar Toscana, Sezione III, 30 ottobre 2018, n.1424

Capitolato di gara e valutazione di equivalenza.

Il precetto di equivalenza delle specifiche tecniche è un presidio del canone comunitario dell'effettiva concorrenza (come tale vincolante per l'amministrazione e per il giudice) ed impone che i concorrenti possano sempre dimostrare che la loro proposta ottempera in maniera equivalente allo standard prestazionale richiesto; pertanto, la lex specialis di gara deve lasciar desumere quale sia lo standard funzionale cui deve rispondere la specifica tecnica prescritta, in modo da rendere possibile a ciascun concorrente la dimostrazione che la sua proposta ottempera in maniera equivalente allo standard prestazionale richiesto.

8) Tar Toscana, Sezione III, 11 dicembre 2018, n. 1620

Elementi essenziali dell'offerta tecnica e inammissibilità del soccorso istruttorio.

Il "catalogo illustrativo" dei dati tecnici del prodotto offerto può certamente costituire (come nel caso di specie, per espressa previsione della "lex specialis") parte integrante dell'offerta tecnica, con la conseguenza che la mancanza o la contraddittoria formulazione del catalogo medesimo può inficiare irrimediabilmente la validità dell'offerta, non rendendo possibile il ricorso alla procedura di soccorso istruttorio. Contrasta infatti con i principi di trasparenza e di parità di trattamento dei concorrenti ammettere la possibilità di produrre, una volta disposta l'aggiudicazione, documentazione attinente a requisiti essenziali di natura tecnica della prestazione e quindi ad elementi essenziali afferenti all'offerta tecnica.

9) Tar Toscana, Sezione III, 11 dicembre 2018, n. 1614

Criteri di valutazione generici e indeterminati: onere di impugnazione immediata.

Sussiste l'onere di immediata impugnazione del bando di gara, nel caso in cui si deduca che la genericità ed indeterminatezza dei criteri di valutazione delle offerte sia tale da impedire al concorrente di formulare un'offerta adeguata e consapevole.

10) Tar Toscana, Sezione III, 11 dicembre 2018, n. 1630

I chiarimenti resi dalla stazione appaltante.

I chiarimenti resi dalla stazione appaltante in corso di gara non possono modificare o integrare le fonti della procedura rappresentate da bando, disciplinare e capitolato, le quali vanno interpretate e applicate per quello che oggettivamente prescrivono. Le regole della *lex specialis* vincolano infatti l'operato dell'amministrazione, che deve farne applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in forza del principio di tutela della parità di trattamento dei concorrenti, che sarebbe pregiudicata ove si consentisse la modifica delle regole di gara nel corso della procedura.

11) Tar Toscana, Sezione II, 11 dicembre 2018, n. 1605

Il principio di rotazione non ha carattere assoluto, bensì relativo, dato che in caso contrario esso limiterebbe il potere della stazione appaltante di garantire la massima partecipazione alla procedura di gara.

Nelle gare pubbliche, il principio di rotazione non ha carattere assoluto, bensì relativo, dato che in caso contrario esso limiterebbe il potere della stazione appaltante di garantire la massima partecipazione alla procedura di gara; si tratta quindi di un principio servente e strumentale rispetto a quello della concorrenza, che deve quindi trovare applicazione nei limiti in cui non incida su quest'ultimo. (Nel caso di specie, all'avviso esplorativo avevano fornito riscontro due operatori, di cui uno era il gestore uscente, e pertanto l'esclusione di quest'ultimo avrebbe limitato e non promosso la concorrenza nel mercato, ragione per cui la stazione appaltante ha legittimamente deciso di ammettere alla gara anche il gestore uscente al fine di far prevalere l'esigenza del confronto concorrenziale rispetto al principio di rotazione).

Demanio e patrimonio pubblico

1) Tar Toscana, Sezione III, 21 giugno 2018, n. 895

Sottrazione dei poteri di autotutela dell'amministrazione ai limiti previsti dagli artt. 1168 e 1170 cod. civ.

Il potere di autotutela ex art. 823 c.c. riguarda beni sottoposti a regime pubblicistico ed è svincolato dai termini stabiliti dagli art. 1168 e 1170 c.c. per la reintegrazione e la manutenzione del possesso.

Edilizia e urbanistica

1) Tar Toscana, Sezione III, 24 gennaio 2018, n. 97

Sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione e acquirente in buona fede.

L'art. 33 comma 1 del d.P.R. n. 380 del 2001 prevede che, in alternativa alla misura demolitoria, colui il quale abbia eseguito degli interventi e delle opere di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso o in totale difformità da esso, debba pagare una sanzione pecuniaria.

Tuttavia, essa non può colpire l'acquirente in buona fede dell'unità immobiliare interessata dall'abuso edilizio, in quanto è commisurata al doppio dell'aumento del valore dell'immobile e, quindi, non si limita alla neutralizzazione del maggior valore conseguente all'abuso ma mira a reprimere e dissuadere dalla commissione di illeciti edilizi ben al di là di quello che può essere il vantaggio derivante dalla sua realizzazione.

E, d'altro canto, l'acquirente in buona fede non beneficia affatto del maggior valore economico dell'abuso in quanto ne ha già pagato il valore al suo dante causa confidando nella dichiarazione di regolarità edilizia che questi è tenuto (a pena di nullità) a rendere nell'atto di trasferimento ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 380 del 2001.

2) Tar Toscana, Sezione III, 30 gennaio 2018, n. 153

Utilizzo di immobile come struttura temporanea di accoglienza e ricadute sulla destinazione urbanistica.

La destinazione urbanistica di tipo ricettivo non costituisce un requisito ai fini dell'individuazione dell'immobile come struttura temporanea di accoglienza dei migranti, e l'allestimento per adibirlo a tale uso non incide sulla destinazione edilizia, in quanto, una volta cessata la necessità alloggiativa, si ricostituisce quella preesistente, prevista nel relativo titolo abilitativo.

Pertanto, la manutenzione straordinaria (realizzazione di tramezzature interne e adeguamento del sistema di scarico in edificio ricadente in zona rurale) effettuata per assicurare l'accoglienza ai migranti per il tempo necessario al loro trasferimento in strutture appositamente allestite, ex art. 11 del d.lgs. n. 142/2015, non comporta una definitiva trasformazione tipologica del fabbricato, che richiederebbe invece un apposito titolo edilizio, e non può quindi essere oggetto di ordine di rimessa in pristino motivato con la difformità dalla destinazione urbanistica e con l'assenza di s.c.i.a.

3) Tar Toscana, Sezione I, 17 maggio 2018, n. 672

Approvazione di progetto di opera pubblica e variante allo strumento urbanistico generale.

Qualora la deroga allo strumento urbanistico consegua, in via immediata, all'approvazione del progetto di opera pubblica da parte del Consiglio comunale, in deroga al limite di altezza previsto dal regolamento urbanistico, e cioè ad un provvedimento che vede coincidere il soggetto autorizzante ed il soggetto autorizzato alla realizzazione (il Comune), non è necessario il rilascio di un permesso a costruire in deroga, presupponente un soggetto che autorizza (il Comune) diverso dal soggetto cui è imputabile l'opera, ipotesi quest'ultima che si verifica invece per le opere private di interesse pubblico e non per le opere pubbliche vere e proprie (assentite dalla pubblica amministrazione realizzatrice e intestataria dell'immobile), rispetto alle quali è sufficiente l'approvazione del progetto ai sensi dell'art. 19, comma 2, del d.P.R. n. 327/2001.

4) T.A.R. Toscana, sez. I, 14 maggio 2018, n. 644

I limiti del giudicato all'acquisizione "sanante".

L'amministrazione non può legittimamente ricorrere all'istituto dell'acquisizione "sanante" disciplinato dall'art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 per sottrarsi alle conseguenze di un giudicato restitutorio e ai connessi oneri patrimoniali.

5) Tar Toscana, Sezione III, 18 maggio 2018, n. 684

Opere compatibili con i vincolo cimiteriale.

È compatibile con il vincolo cimiteriale esistente la chiusura di un porticato oggetto di istanza di sanatoria edilizia, porticato che, nei sui limiti esterni non modificati, era già situato all'interno della fascia di rispetto cimiteriale, il cui effetto è di non consentire nuove edificazioni, né modificazioni o ampliamenti che in qualche modo riducano la distanza tra il perimetro dell'area cimiteriale e quello della costruzione. La predetta fascia di rispetto non viene perciò ad essere intaccata dalla mera chiusura del suo fronte aperto, incidendo l'innovazione apportata solo all'interno del complessivo ingombro del fabbricato. [In questo caso non è stata realizzata alcuna modifica nella pianta, nel tracciato perimetrale e nella volumetria d'ingombro dell'originario manufatto che è rimasta immutata, fatta salva la chiusura di un porticato già delimitato da muri per tre lati].

6) Tar Toscana, Sezione III, 05 luglio 2018, n. 979

Il parere dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico è sottoposto al potere ministeriale di annullamento.

Nell'ambito del procedimento di condono edilizio per edifici abusivamente realizzati in una zona vincolata, il parere rilasciato dalle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo paesaggistico ha natura e funzioni uguali a quelle dell'autorizzazione paesaggistica e, inoltre, è sottoposto al potere ministeriale di annullamento.

7) Tar Toscana, Sezione III, 25 luglio 2018, n. 1089

Sulla ratio delle distanze minime stabilite dall'art. 9 d.m. n. 1444/1968.

La giurisprudenza ha da tempo chiarito che la prescrizione dettata dall'art. 9 del d.m. n. 1444/1968 in tema di distanze minime tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti non è volta a tutelare il diritto alla riservatezza o alla conservazione della prospettiva da parte dei proprietari frontisti, ma l'interesse alla salubrità dei fabbricati, evitando la formazione di intercapedini pericolose dal punto di vista igienico-sanitario (fra le molte, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12 febbraio 2013, n. 844; id., 9 ottobre 2012, n. 5253).

8) Tar Toscana, Sezione III, 30 agosto 2018, n. 1159

Il Comune che sia parte di una convenzione di lottizzazione è tenuto, in virtù dell'art. 28 della legge n. 1150/1942, alla presa in consegna delle opere di urbanizzazione ultimate e conformi alla convenzione stessa.

L'obbligo del Comune di prendere in consegna le opere di urbanizzazione primaria conformi alla convenzione di lottizzazione corrisponde ad una situazione soggettiva di vantaggio dei lottizzanti e loro aventi causa, la quale è direttamente connessa all'interesse generale ad un efficiente esercizio dei servizi pubblici cui le opere sono preordinate. Il Comune è tenuto a tanto

in forza della convenzione di lottizzazione e sulla base del "modello urbanistico" prefigurato dall'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

9) Tar Toscana, Sezione III, 14 settembre 2018, n. 1178

Costruzioni abusive e distanze.

Ai fini della legittimità di un'edificazione non possono assumere rilievo le distanze da eventuali costruzioni abusivamente eseguite sui fondi vicini, poiché il diritto a edificare non può essere sacrificato dagli abusi altrui.

10) Tar Toscana, Sezione III, 14 settembre 2018, n. 1179

Qualificazione di strada a uso pubblico a preventiva instaurazione del contraddittorio procedimentale.

Qualora il Comune intenda qualificare una strada quale di uso pubblico e, eventualmente, a fronte di un asserito compromesso da una arbitraria chiusura, intenda disporre un ordine di riapertura, il Comune non può fare riferimento a dichiarazioni, indagini e verifiche, il cui contenuto non viene reso noto all'interessato e della cui attendibilità non è fornito alcun riscontro obiettivo; la mancata instaurazione del contraddittorio procedimentale rende infatti non opponibili tali attività istruttorie al destinatario del provvedimento.

11) Tar Toscana, Sezione III, 14 settembre 2018, n. 1184

Cessione di suolo demaniale ai sensi dell'art. 5-bis l. n. 212/2003: condizioni.

L'alienazione di suolo demaniale, disciplinata dall'art. 5-bis della legge n. 212/2003, riguarda le sole aree interessate dalla presenza di opere assistite da titoli originariamente legittimi, e non anche da concessioni edilizie in sanatoria.

12) Tar Toscana, Sezione III, 18 settembre 2018, n. 1189

È legittima la C.I.L.A. che prevede la trasformazione (eseguita senza opere) in centro benessere di una parte di un immobile facente parte di uno stabilimento balneare.

La nuova destinazione d'uso a centro benessere, introdotta senza opere in alcuni locali di una struttura balneare, non costituisce una modifica rilevante dal punto di vista edilizio e urbanistico, in quanto l'art. 75, comma 3, della L.R. n. 86/2016 ammette espressamente le attività di centro benessere negli stabilimenti balneari.

13) Tar Toscana, Sezione III, 17 ottobre 2018, n. 1341

Fascia di rispetto autostradale e vincolo di inedificabilità assoluta.

Le opere costruite all'interno della fascia di rispetto dei tratti autostradali che corrono al di fuori dei centri abitati, non possono essere oggetto di sanatoria, in quanto su tali aree vige un vincolo di inedificabilità assoluta ai sensi dell'art. 41-septies, L. 1150/1942.

14) Tar Toscana, Sezione I, 23 ottobre 2018, n. 1359

Revoca di procedura di project financing e strumento urbanistico sopravvenuto.

L'impugnativa di un provvedimento di revoca della procedura di project financing deve essere dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse nel caso in cui non sia stata proposta impugnazione del regolamento urbanistico nel frattempo approvato e che contenga previsioni incompatibili con il ricorso alla finanza di progetto, atteso che l'eventuale annullamento del provvedimento di revoca non si riverbererebbe con effetto caducante anche sul R.U. e sulla delibera che vi ha dato attuazione.

Infatti, ai fini del prodursi dell'effetto caducante non è sufficiente la mera esistenza di un rapporto di presupposizione fra atti ma è richiesta una relazione di consequenzialità immediata, diretta fra gli stessi che viene ad esistere solo nelle ipotesi in cui l'atto successivo si ponga, nell'ambito della stessa sequenza procedimentale, come inevitabile conseguenza di quello anteriore, senza necessità di nuove ed ulteriori valutazioni di interessi che coinvolgano anche soggetti terzi (ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 27 aprile 2015 n. 2116).

15) Tar Toscana, Sezione I, 25 ottobre 2018, n. 1370

Variante urbanistica generale, affidamento specifico del proprietario e onere di motivazione.

La variante generale al p.r.g. non deve contenere la motivazione di ogni specifica destinazione attribuita alle diverse zone o aree del territorio comunale, fatta eccezione per i casi in cui sia configurabile un affidamento specifico e qualificato dei proprietari incisi dalle nuove destinazioni.

16) Tar Toscana, Sezione III, 30 ottobre 2018, n. 1426

Contenuto minimo necessario delle opere integranti effettivo inizio dei lavori, idoneo a impedire la decadenza dal permesso di costruire.

Il rispetto del termine per l'inizio dei lavori, stabilito dall'art. 15 co. 2 d.P.R. n. 380/2001, si desume dagli indizi rilevati sul sito dell'intervento, che devono essere di entità tale da scongiurare il rischio che il termine legale di decadenza venga ad essere eluso attraverso opere fittizie e simboliche. I lavori possono ritenersi iniziati quando consistano nella compiuta organizzazione del cantiere, nell'innalzamento di elementi portanti, nella elevazione di muri, nella esecuzione di scavi preordinati al gettito delle fondazioni del costruendo edificio, e non in presenza di soli lavori di livellamento del terreno o di sbancamento.

17) Tar Toscana, Sezione II, 30 ottobre 2018, n. 1399

Appartiene al giudice ordinario la giurisdizione sulla decadenza dall'assegnazione di alloggio edilizia residenziale pubblica.

Preso atto delle oscillazioni giurisprudenziali in materia di riparto di giurisdizione sulle controversie aventi ad oggetto la decadenza dall'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica, il Tar ha concluso per la giurisdizione del giudice ordinario sulla base della distinzione fra controversie basate su vizi incidenti sulla fase del procedimento di assegnazione, e controversie attinenti alla fase successiva all'emanazione del provvedimento; rispetto alle prime sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto si tratta di fase strumentale all'assegnazione dell'alloggio ed è caratterizzata dall'assenza di diritti soggettivi in capo all'aspirante al provvedimento; rispetto alle seconde sussiste, invece, la giurisdizione del giudice ordinario stante il mancato esercizio da parte dell'Amministrazione di alcun potere

autoritativo e la circostanza che quest'ultima agisce quale parte di un rapporto privatistico di locazione (Cass. SS.UU. n. 22957/2013; n. 15977/2011).

18) Tar Toscana, Sezione II, 12 novembre 2018, n. 1456

Il mancato raggiungimento dell'accordo sul canone di gestione annuale fra il gestore di una RTA (residenza turistico-alberghiera) e il proprietario del singolo appartamento non determina il venire meno della gestione unitaria, quale requisito previsto dall'art. 19, L.R. n. 86/2016 in materia di RTA.

Secondo l'art. 19 della legge regionale n. 86 del 2016, ai fini della configurabilità di una RTA. è necessario la presenza di una "gestione unitaria". Si tratta di un concetto normativo sul quale la Sezione II del Tar si era già pronunciata con riguardo alla compatibilità del frazionamento di proprietà all'interno di una struttura RTA. con il requisito della gestione unitaria, requisito necessario ai fini della configurabilità dell'istituto in esame. Sul punto la sentenza n. 92 del 2017 aveva evidenziato che un frazionamento di proprietà non comporta automaticamente il venire meno della gestione unitaria, pur trattandosi di operazione criticabile in quanto foriera di possibili complicazioni.

Complicazioni che si sono immediatamente verificate, peraltro proprio in relazione al complesso da cui originavano le vicende affrontate con la menzionata sentenza del 2017.

In quest'occasione, in seguito al mancato raggiungimento dell'accordo sul canone di gestione annuale fra il gestore della RTA ed il proprietario del singolo appartamento, il gestore, tramite S.C.I.A. inviata al Comune di Castagneto Carducci, aveva escluso l'appartamento di quest'ultimo dalla gestione unitaria.

Il ricorrente sosteneva che l'unitarietà della gestione era venuta meno in conseguenza dell'esclusione del suo appartamento. Con sentenza n. 1456 del 2018, il Tar respinge questa tesi, evidenziando come: "il venir meno dell'unitaria gestione non può estendersi anche agli appartamenti per i quali l'accordo è stato invece raggiunto, ovvero che sono in titolarità dello stesso gestore; il divieto di utilizzo frazionato vuol dire che il singolo non può autonomamente gestire il proprio appartamento, ma non esclude che singoli appartamenti vengano momentaneamente sospesi dalla gestione unitaria per controversie civilistiche attinenti al mancato raggiungimento di accordi col gestore".

Interdittive antimafia

1) Tar Toscana, Sezione II, 25 giugno 2018, n. 910

Differenza tra informativa antimafia e comunicazione antimafia.

L'informazione, a differenza della comunicazione, si fonda su una valutazione ampiamente discrezionale circa la sussistenza o meno di tentativi di infiltrazione mafiosa, che muove dall'analisi e dalla valorizzazione di specifici elementi fattuali i quali rappresentano obiettivi indici sintomatici di connessioni o collegamenti con associazioni criminali. L'articolo 84, comma 4, del d.lgs. n. 159/2011 prevede che tali elementi vengano desunti dal contenuto di atti giudiziari; da accertamenti di polizia o da vicende imprenditoriali particolarmente sintomatiche di un intento elusivo; l'art. 91, comma 6, del medesimo decreto prevede poi che il Prefetto possa desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa anche da provvedimenti di condanna non definitiva per reati strumentali all'attività delle organizzazioni criminali, unitamente ad altri elementi dai quali emerga che l'attività d'impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata.

Processo amministrativo

1) Tar Toscana, Sezione III, 2 febbraio 2018, n. 183

Il principio del c.d. "one shot".

Nell'ordinamento italiano vige il principio di derivazione giurisprudenziale del "one shot temperato", secondo il quale l'Amministrazione, dopo aver subito l'annullamento di un proprio atto, può rinnovarlo una sola volta, e quindi deve riesaminare l'affare nella sua interezza, sollevando, una volta per tutte, tutte le questioni che ritenga rilevanti, senza potere in seguito tornare a decidere sfavorevolmente neppure in relazione a profili non ancora esaminati.

2) Tar Toscana, Sezione I, 22 maggio 2018, n. 712

<u>La class action volta a valorizzare l'efficienza della P.A., anche se relativa alla somministrazione di acqua, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo e non in quella del Tribunale delle Acque Pubbliche.</u>

La c.d. class action introdotta nel settore pubblico è volta a valorizzare l'efficienza dell'azione amministrativa, nell'intento di eliminare qualsivoglia situazione di non funzionalità dei servizi pubblici e di violazione di quei parametri, volti ad assicurare il soddisfacimento dell'utenza. I presupposti dell'azione sono rappresentati: a) dalla violazione di obblighi contenuti nelle carte dei servizi; b) dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori; c) dalla violazione di standard qualitativi ed economici stabiliti dalle autorità preposte alla regolazione.

La domanda diretta a ripristinare il corretto svolgimento della funzione e la corretta erogazione di un servizio pubblico (nella specie, quello di erogazione di acqua potabile), così come l'esistenza di interessi omogenei riconducibili ad una pluralità di soggetti comunque utilizzatori finali, radica la giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 198/2009, e non quella del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, che concerne il regime delle acque e il loro utilizzo.

3) Tar Toscana, Sezione III, 25 giugno 2018, n. 925

Il domicilio digitale nel processo amministrativo telematico.

Il rinvio all'art. 16-sexies operato dall'art. 25 c.p.a. dimostra come anche nel processo amministrativo telematico al domicilio digitale sia riconosciuta una posizione di centralità, com'è confermato, tra l'altro, dall'art. 136 dello stesso c.p.a., che non solo sottintende l'obbligo dei difensori delle parti di munirsi di un indirizzo PEC presso il quale eseguire le comunicazioni di segreteria, ma, ove manchi l'indicazione di detto recapito negli atti processuali, legittima le comunicazioni in via telematica all'indirizzo PEC risultante dall'elenco pubblico formato dall'ordine professionale di appartenenza del difensore (artt. 16-ter del d.l. n. 179/2012 e 7 co. 2 della legge n. 247/2012), senza che costui possa invocare il beneficio dell'errore scusabile a fronte della comunicazione così eseguita.

Anche la disciplina del PAT, al pari di quella del PCT, privilegia per le notificazioni e comunicazioni da eseguirsi in corso di giudizio l'utilizzo del domicilio digitale del difensore risultante dai pubblici registri, che costituisce in definitiva il domicilio elettivo ex lege. Conserva invece un ruolo solo residuale il domicilio fisico (sia esso quello elettivo, sia esso, in

mancanza, quello coincidente con la segreteria dell'ufficio giudiziario) la cui operatività è circoscritta al caso di inutilizzabilità dell'indirizzo PEC del destinatario per ragioni imputabili a quest'ultimo.

Rapporto di impiego

1) T.A.R. Toscana, sez. I, 30 maggio 2018, n. 772

<u>Diniego di trasferimento ex art. 33 l. n. 104/1992 e contenuto dell'onere di motivazione gravante sull'amministrazione.</u>

L'art. 33 della legge n. 104/1992 va interpretato nel senso che grava sull'amministrazione datrice di lavoro l'onere di dimostrare l'esistenza di ragioni oggettive tali da rendere prevalente l'interesse organizzativo a trattenere il dipendente nell'attuale sede e recessivo, invece, l'interesse alla tutela del congiunto disabile al quale prestare assistenza; fermo restando che la necessità di assicurare l'apporto assistenziale alla persona in condizione di handicap si configura prevalente e prioritaria rispetto ai trasferimenti da effettuarsi secondo gli interpelli periodici a livello nazionale, volti a soddisfare, di massima, le esigenze di rientro nella sede di origine in base all'anzianità di servizio maturata.